

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

# Proposta della I Commissione assembleare permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

*(Seduta del 18 marzo 2024)*

Relatore di maggioranza: CARLO CICCIOLI  
Relatore di minoranza: MAURIZIO MANGIALARDI

-----

## sulla proposta di legge n. 214

a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Latini, Bora, Casini, Biancani, Carancini, Cesetti,  
Mastrovincenzo, Vitri

*presentata in data 4 agosto 2023*

-----

CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI SERGIO ANSELMINI  
(1924-2024)

**Testo proposto****Art. 1**  
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle attività di promozione della conoscenza di illustri personalità che hanno svolto un ruolo di primo piano nella storia e nella cultura del territorio, attiva iniziative per le celebrazioni del Centenario della nascita di Sergio Anselmi (1924-2024).

**Art. 2**  
(Interventi)

1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Regione sostiene:

- a) incontri, rappresentazioni teatrali, eventi, convegni volti a ricordare adeguatamente e far conoscere in modo più diffuso la figura di Sergio Anselmi, anche attraverso la pubblicazione di atti o testi di approfondimento sulla sua figura e sui temi storici trattati nelle opere di sua autoria;
- b) iniziative ritenute opportune per il conseguimento delle finalità di questa legge.

2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 3, determina i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative e approva il programma degli interventi da finanziare.

**Art. 3**  
(Comitato promotore)

1. La Regione promuove la costituzione di un Comitato promotore delle celebrazioni del Centenario della nascita di Sergio Anselmi, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) elaborare un programma e un piano di iniziative culturali e gestione di manifestazioni ed eventi;
- b) predisporre e coordinare programmi intesi a favorire percorsi culturali, processi di sviluppo culturale, nonché attività ed azioni comuni di valorizzazione connesse alle celebrazioni attraverso il coinvolgimento di enti ed istituzioni pubblici e privati.

2. Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente eletto tra i membri del Comitato promotore nella prima seduta;
- b) dall'Assessore regionale alla Cultura o suo delegato;
- c) da un Consigliere regionale;
- d) da un dirigente competente in materia di beni e attività culturali o suo delegato;

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**  
(Finalità)

*Identico*

**Art. 2**  
(Interventi)

*Identico*

**Art. 3**  
(Comitato promotore)

*Identico*

- e) dal Sindaco della città di Senigallia;
- f) dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione della celebrazione;
- g) dalla responsabile del Museo di storia della mezzadria "Sergio Anselmi".

3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

#### **Art. 4**

*(Adempimenti della Giunta regionale e composizione del Comitato)*

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede agli adempimenti necessari alla costituzione del Comitato indicato all'articolo 3.

#### **Art. 5**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'annualità 2024 la spesa di euro 25.000,00 a carico della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

2. Alla copertura della spesa prevista al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

#### **Art. 4**

*(Adempimenti della Giunta regionale e composizione del Comitato)*

*Identico*

#### **Art. 5**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 15.000,00 da iscriverne a carico della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026.

3. *Soppresso*

4. *Identico*